Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 23 gennaio 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'oro

Alla memoria di **ROMANIN Riccardo**, il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

Sindaco di un Comune una cui frazione era stata investita dalle acque di un torrente in piena, affrontava con intrepido coraggio la furia degli elementi, portandosi, con alcuni collaboratori, dove maggiore era il pericolo, nell'intento di incoraggiare e soccorrere i suoi concittadini. Inghiottito da una voragine, improvvisamente apertasi nella sede stradale, pagava con la vita il suo generoso intervento, luminoso esempio di operante solidarietà, di preclare virtù civiche, di senso del dovere spinto fino al supremo sacrificio.

Alla memoria del bersagliere **PERINOTTO Eros,** il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave, località Levada (Treviso).

Unitosi volontariamente, in qualità di radiofonista, all'equipaggio di un mezzo cingolato impegnato in rischiose operazioni di soccorso a popolazioni colpite da violenta alluvione, restava coraggiosamente al suo posto mentre il pesante veicolo, travolto da un improvviso gorgo, veniva trascinato dalle impetuose acque. Il suo eroico olocausto consentiva ad altri mezzi operanti nella zona di captare i segnali di pericolo e di trarre in salvo i commilitoni che nel frattempo avevano evacuato il carro. Fulgido esempio di nobile altruismo e di elevatissimo attaccamento al dovere.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **BRUNASSO Augusto,** il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

Amministratore di un Comune invaso dalle acque di un torrente in piena, accorreva, con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, insieme al Sindaco, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso in favore della popolazione. Inghiottito da una voragine, improvvisamente apertasi nella sede stradale, pagava con la vita la sua generosità e la sua non comune dedizione al dovere.

Alla memoria di **ROMANIN Emilio,** il 4 novembre 1966 in Forni Avoltri (Udine).

Impiegato di un Comune colpito da un violento nubifragio, accorreva coraggiosamente e con alto senso civico, insieme al Sindaco, nei luoghi ove maggiore era il pericolo, dando valido contributo alle operazioni di soccorso. Un improvviso cedimento della sede stradale faceva concludere tragicamente l'altruistico intervento.

Medaglie di bronzo

Alla memoria del vigile del fuoco volontario **DELUGAN Carlo,** il 4 novembre 1966 in Predazzo (Trento).

Animato da elevato senso del dovere e da profondo spirito di umana solidarietà, trovava tragica morte durante l'organizzazione delle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da un violentissimo nubifragio.

LORENZI Adolfo, il 4 novembre 1966 in Cassana di Caldes (Trento).

Mentre coadiuvava alle operazioni di vigilanza agli argini di un corso d'acqua, paurosamente ingrossatosi a causa di piogge alluvionali, veniva travolto da una frana e scompariva tragicamente insieme ad un vigile del fuoco. Preclaro esempio di elevato senso di civismo.

MAINI Pietro, caposquadra dei vigili del fuoco, il 4 novembre 1966 in Cassana di Caldes (Trento).

In servizio di vigilanza agli argini di un corso d'acqua, paurosamente ingrossatosi a causa di piogge alluvionali, veniva travolto da una frana e scompariva tragicamente insieme ad altro generoso. Ammirevole esempio di elevato attaccamento al dovere.

Alla memoria del vigile del fuoco ausiliario **CRISPATZU Sebastiano,** il 5 novembre 1966 in Prata, località Ghirano (Pordenone).

Si prodigava, con sprezzo del pericolo e profonda dedizione al dovere, nelle difficili operazioni di soccorso in favore della popolazione di un Comune invaso dalle acque di un fiume in piena. In seguito al ribaltamento di un mezzo cingolato sul quale aveva preso posto assieme ad altri soccorritori, precipitava nelle acque tumultuose sottostanti, perdendo la giovanissima vita.

Alla memoria del vigile del fuoco ausiliario **PINZAN Massimo,** il 5 novembre 1966 in Prata, località Ghirano (Pordenone).

Si prodigava, con sprezzo del pericolo e profonda dedizione al dovere, nelle difficili operazioni di soccorso in favore della popolazione di un Comune invaso dalle acque di un fiume in piena. In seguito al ribaltamento di un mezzo cingolato sul quale aveva preso posto assieme ad altri soccorritori,precipitava nelle acque tumultuose sottostanti, perdendo la giovanissima vita.

(2646)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 143.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Cuneo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà — rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3 — per adibirla a sede dei propri uffici, per il complessivo prezzo di L. 29.600.000, dal geometra Ettore Fantino, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Cuneo, tra il corso Nizza e la via Piave, denominato « Condominio Minerva », costituita, detta porzione, dall'intero piano ammezzato, da un piano terreno, con accesso dal corso Nizza n. 47-*bis*, da un piano seminterrato, da un vano sotterraneo ed infine da un vano sottotetto destinato a solaio; con i proporzionali diritti condominiali in ragione di 333/1000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1967, n. 144.

Erezione in ente morale dell'« Opera Pia del Sacro Cuore per l'infanzia abbandonata », con sede in Gallipoli (Lecce).

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera Pia del Sacro Cuore per l'infanzia abbandonata », con sede in Gallipoli (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Valentino Prete con quella del Patrocinio di San Giuseppe Sposo di M. V., nel comune di Vallarsa (Trento).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 14 settembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di San Valentino Prete, in frazione Matassone del comune di Vallarsa (Trento), con quella del Patrocinio di San Giuseppe Sposo di M. V., in frazione Albaredo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **146**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Alatri (Frosinone).

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alatri in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località Laguccio del comune di Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **147**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Croce con quella di San Pietro, in Vitulano (Benevento).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Croce, in Vitulano (Benevento), con quella di San Pietro, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **148**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Apollinare Vescovo e Martire, nel comune di Costacciaro (Perugia).

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gubbio in data 15 maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Apollinare Vescovo e Martire, in frazione Villa Col dei Canali del comune di Costacciaro (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966.

Assegnazione di un componente alla 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 3 novembre 1966, n. 3293, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Sangiorgio dottor ing. Carlo sia assegnato alla 1ª sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Sangiorgio dott. ing. Carlo è assegnato alla 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 217

(3321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1966.

Assegnazione di un componente alla 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 9 novembre 1966, n. 3367, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del genio civile Zanon dott. ingegnere Giuseppe sia assegnato alla 6ª sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Zanon dott. ing. Giuseppe è assegnato alla 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 216

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Restituzione dei prelievi per prodotti del settore riso esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni;

Visti il regolamento n. 16/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso e i successivi regolamenti di applicazione;

Visto il regolamento n. 101/64 adottato dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 28 luglio 1964, e successive modificazioni, relativo alle restituzioni alla esportazione di riso e di rotture di riso;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'applicazione dei prelievi alla importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1966 concernente la restituzione dei prelievi per prodotti del settore riso esportati;

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso all'esportazione dei prodotti del settore riso, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1966 concernente la restituzione dei prelievi per prodotti del settore riso esportati è prorogato, per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967, nella misura appresso indicata:

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Misura del rimborso in lire per quintale netto			
		Gennaio 1967	Febbraio 1967	Marzo 1967	Aprile 1967
	a) *Esportazioni verso Belgio, Germania, Olanda e Lussemburgo*:				
ex 10.06-A	Riso greggio (non pilato) o risone, escluso il risone da seme	620	670	720	770
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	770	830	890	950
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	809	882	955	1.028
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	840	921	1.002	1.083
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	868	945	1.022	1.099
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	916	1.003	1.090	1.177
	b) *Esportazioni verso Austria e Svizzera*:				
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	2.120	2.180	2.240	2.300
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	2.570	2.643	2.716	2.789
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	2.865	2.946	3.027	3.108
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	2.735	2.812	2.889	2.966
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	3.073	3.160	3.247	3.334
	c) *Esportazioni verso Paesi non comunitari diversi da quelli indicati al punto* b):				
ex 10.06-A	Riso semigreggio (non pilato)	1.870	1.930	1.990	2.050
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 1	2.267	2.340	2.413	2.486
ex 10.06-B	Riso semilavorato gruppo 2	2.527	2.608	2.689	2.770
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	2.412	2.489	2.566	2.643
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	2.710	2.797	2.884	2.971
	d) *Esportazioni per provviste di bordo*:				
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 1	2.412	2.489	2.566	2.643
ex 10.06-B	Riso lavorato a fondo gruppo 2	2.710	2.797	2.884	2.971

Art. 2.

E' altresì prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 1967 fino al 30 aprile 1967, la concessione del rimborso per il riso contenente non oltre il 25 % di rotture, se esportato verso Paesi extra-europei, di cui all'art. 4, secondo comma del sopracitato decreto ministeriale 10 dicembre 1966.

Art. 3.

Rimangono invariate tutte le altre norme, condizioni e formalità da osservarsi per la concessione del rimborso di cui ai precedenti articoli 1 e 2 previste dal predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1966.

Art. 4.

In ogni caso l'ammontare del rimborso determinato come agli articoli precedenti non può superare:

a) per le esportazioni verso i Paesi non comunitari, l'ammontare del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe applicabile a ciascun prodotto nel giorno dell'esportazione;

b) per le esportazioni verso i Paesi comunitari, il limite stabilito dalle vigenti norme comunitarie, che sarà reso di pubblica ragione dal Ministero delle finanze, secondo periodicità prevista dalle stesse norme, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, può variare, prima del 30 aprile 1967, la misura del rimborso di cui al presente decreto, qualora intervengano sul mercato del riso variazioni delle quotazioni interne o delle quotazioni internazionali.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone nel comune di Bellagio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone a monte della strada costiera del lago di Como nel comune di Bellagio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bellagio (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Bellagio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè concorrono a formare il tradizionale quadro bellagino del lago, famoso in tutto il mondo, le cui stupende ville costituiscono episodi ed insieme naturali unici per bellezza ed incanto, offrendo inoltre al pubblico visioni panoramiche senza soluzioni di continuità;

Decreta:

Le zone come appresso specificate site nel territorio del comune di Bellagio (Como) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina, la Bellagio-Lecco ed il confine del comune con quello di Oliveto Lario;

b) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina, la strada per la frazione Brogno, il torrente Perlo fino al ponte in località Perlo;

c) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada Como-Bellagio, il torrente Perlo nel tratto compreso tra il ponte della strada provinciale Como-Bellagio e la frazione Brogno, una linea retta congiungente la località Brogno con la quota altimetrica 955, indi il confine tra i comuni di Bellagio e di Lezzeno fino al ponte del Diavolo;

d) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale Como-Bellagio e la comunale Guggiate-Suira-Taronico;

e) il territorio del comune di Bellagio costituito da una fascia di 30 metri di larghezza su ciascuno dei due lati della strada Guello-Alpe delle Ville, per il tratto compreso tra il primo tornante a monte della frazione Cernobbio ed il bivio per Magreglio;

f) il territorio del comune di Bellagio coincidente con la zona del monte San Primo e compreso fra l'incrocio della strada carrozzabile per l'Alpe delle Ville, col confine col comune di Magreglio e l'Alpe delle Ville stessa mediante linea retta, indi il confine del comune di Bellagio con quelli di Magreglia Sormano, Zelbio, Veleso, Lezzeno; a ponente il confine comunale tra la vetta del San Primo e l'Alpe delle Ville (punto terminale della strada privata);

g) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina ed il torrente Perlo, dalla frazione Brogno al primo tornante a monte della frazione Cernobbio dalla strada per l'Alpe delle Ville.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bellagio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della egge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2 - Adunanza del 10 novembre 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, n. 7951, si è riunita oggi, 10 novembre 1964, alle ore 9,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico, 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) BELLAGIO (COMO) - Estensione a monte della strada costiera del vincolo esistente per la parte a valle della strada stessa.

(*Omissis*).

La Commissione

Ritenuto che le zone del comune di Bellagio da sottoprre al vincolo paesistico offrono al pubblico visioni panoramiche senza soluzione di continuità;

Considerato che le zone medesime concorrono a formare il tradizionale quadro bellagino del lago, famoso in tutto il mondo, di cui stupende ville costituiscono episodi unici di bellezza e di incanto:

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi del l'articolo 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone del territorio del comune di Bellagio delimitate come segue:

a) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina, la Bellagio-Lecco ed il confine del Comune con quello di Oliveto Loria;

b) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina, la strada per la frazione Brogno, il torrente Perlo fino al ponte in località Perlo;

c) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada Como-Bellagio, il torrente Perlo nel tratto compreso tra il ponte della strada provinciale Como-Bellagio e la frazione Brogno, una linea retta congiungente la località Brogno con la quota altimetrica 955, indi il confine tra i comuni di Bellagio e di Lezzeno fino al ponte del Diavolo;

d) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale Como-Bellagio e la comunale Guggiate - Suira - Taronico;

e) il territorio del comune di Bellagio costituito da una fascia di 30 metri di larghezza su ciascuno dei due lati della strada Guello - Alpe delle Ville, per il tratto compreso tra il primo tornante a monte della frazione Cernobbio ed il bivio per Magreglio;

f) il territorio del comune di Bellagio coincidente con la zona del monte San Primo e compreso fra l'incrocio della strada carrozzabile per l'Alpe delle Ville, col confine col comune di Magreglio e l'Alpe delle Ville stessa mediante linea retta, indi il confine del comune di Bellagio con quelli di Magreglio, Sormano, Zelbio, Veleso, Lezzeno; a ponente il confine comunale tra la vetta del San Primo e l'Alpe delle Ville (punto terminale della strada privata);

g) il territorio del comune di Bellagio compreso tra la strada provinciale della Vallassina ed il torrente Perlo, dalla frazione Brogno al primo tornante a monte della frazione Cernobbio della strada per l'Alpe delle Ville.

(*Omissis*).

(3191)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1964, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'I.N.I.A.S.A.;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. Ulderigo Gasparri, dimessosi dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. uff. dott. Renato Giovannini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, con sede in Roma, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato ed in sostituzione del comm. Ulderigo Gasparri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Voghera, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Voghera, presentato dalla SIP, Società italiana per lo esercizio telefonico p. a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 253ª adunanza tenuta il 23 settembre 1965;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Voghera:

Settore di Voghera: cinque reti urbane e cioè:

rete urbana di Voghera, comprendente i comuni di Voghera e Pizzale;

rete urbana di Casei Gerola, comprendente i comuni di Casei-Gerola, Bastida de' Rossi, Cornale e Silvano Pietra;

rete urbana di Cervesina, comprendente i comuni di Cervesina, Corana e Pancarana;

rete urbana di Codevilla, comprendente i comuni di Codevilla, Retorbido e Torrazza Coste;

rete urbana di Lungavilla, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Casteggio: quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Casteggio, comprendente i comuni di Casteggio, Casatisma, Corvino S. Quirico, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Robecco Pavese e Verretto;

rete urbana di Borgo Priolo, comprendente i comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Fortunago e Montalto Pavese;

rete urbana di Bressana Bottarone, comprendente i comuni di Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo e Pinarolo Po;

rete urbana di S. Giuletta. comprendente i comuni di S. Giuletta, Mornico e Torricella Verzate.

Settore di Salice Terme: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Salice Terme, comprendente i comuni di Godiasco, Montesegale, Rivanazzano e Rocca Susella.

Settore di Varzi: quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Varzi, comprendente i comuni di Varzi, Bagnaria e Menconico;

rete urbana di Casanova di Destra, comprendente i comuni di S. Margherita Staffora e Brallo di Pregola;

rete urbana di Ponte Nizza, comprendente i comuni di Ponte Nizza, Cecima e Val di Nizza;

rete urbana di Zavattarello, comprendente i comuni di Zavattarello, Romagnese e Valverde.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3120)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona attorno alle mura della città alta di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 febbraio 1966, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo della fascia verde attorno alle mura della città alta di Bergamo, di cui al decreto ministeriale del 4 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio stesso anno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il predetto ampliamento ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una ricca vegetazione declinante verso il basso in una piacevole successione di orti, giardini e vigneti, forma un insieme di quadri naturali di eccezionale bellezza, offrendo, inoltre, punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la veduta della città alta, della piana lombarda e degli sbocchi delle valli bergamasche;

Fermo restando il provvedimento di vincolo posto nei riguardi della città alta di Bergamo di cui al sopracitato decreto ministeriale 4 gennaio 1957;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, costituita dalla fascia verde attorno alle mura della città alta (compresa, per intero, l'area già in precedenza vincolata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando da nord: dal bivio tra via Beltrami e via delle Case Leidi, mappali numeri 486, 62, 481, 461, 36, torrente Morla, mappali numeri 279, 641, 627, 628-a/b, 690-d/e, 1336, 1335, 1363, via della Noca, viale Vittorio Emanuele sino all'ingresso della Galleria Conca d'Oro, quindi mappali numeri 2488, 2578, 2794, 2803, 2941, 1829/a vicolo S. Carlo, via S. Alessandro, tratto di protezione verticale dall'asse della Galleria Conca d'Oro, largo Adua, via Rosmini, Rotonda di S. Lucia, via Riva Villasanta, tratto di via Fontanabrolo, mappali numeri 61/a, 58, 1913-h/a, 216/c, 217, 218, 1803, 238, 1804, 1802, 237, 2037, 242, 245, tratto di via Borgo Canale, scaletta di S. Martino, salita dello Scorlazzino, via Sudorno, via S. Vigilio, vicolo Sottoripa, via Cavagnis, via Costantino Beltrami, ricongiungendosi al bivio delle Case Leidi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 marzo 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 16 febbraio 1966

L'anno 1966 addì 16 del mese di febbraio, alle ore 9,30 nella sala antistante l'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, con nota raccomandata n. 766 del 5 febbraio corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BERGAMO. — Revisione ed ampliamento del vincolo della fascia verde attorno alle mura della città alta.

E' presente in rappresentanza del sindaco, l'ing. Fumagalli, assessore all'urbanistica del comune di Bergamo.

(*Omissis*).

La Commissione

Ravvisata l'opportunità di riprendere in esame il vincolo di protezione paesistica attorno alla vecchia città di Bergamo, a suo tempo deliberato allo scopo di precostituire una fascia verde di protezione dell'antico borgo;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1957 che vincolava la città alta di Bergamo e la fascia verde attorno alle mura;

Visto l'importanza paesistica della fascia verde costituita da una ricca vegetazione declinante verso il basso con piacevole successione di orti, giardini e vigneti;

Visto che la medesima è anche punto di belvedere accessibile al pubblico in quanto offre la veduta della città alta, dalla piana lombarda e degli sbocchi delle valli bergamasche;

Considerata la necessità di una revisione della limitazione del vincolo di tale zona e l'ampliamento del medesimo onde impedire indiscriminate iniziative edilizie suggerite dalla sempre crescente speculazione privata;

Ferme restando il provvedimento di vincolo posto nei riguardi della città alta di Bergamo di cui il sopracitato decreto ministeriale del 4 gennaio 1957;

All'unanimità di voti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il nuovo provvedimento di vincolo della fascia verde attorno alla vecchia città di Bergamo con le seguenti confinanze:

cominciando da nord: dal bivio fra via Beltrami e via alle Case Leidi, mappali 486, 62, 481, 461, 36, torrente Morla, mappali 279, 641, 627, 628-a-b, 690d-e, 1336, 1335, 1363, via della Noca, viale Vittorio Emanuele sino all'ingresso della Galleria Conca d'Oro, quindi mappali 2488, 2578, 2794, 2803, 2941, 1829-*a*, vicolo S. Carlo, via S. Alessandro, tratto di proiezione verticale dall'asse della Galleria Conca d'Oro, largo Adua, via Rosmini, Rotonda di S. Lucia, via Riva Villasanta, tratto di via Fontanabrolo, mappali 61-*a*, 58, 1913-*h*-*a*, 216-*c*, 217, 218, 1803, 238, 1804, 1802, 237, 2037, 242, 245, tratto di via Borgo Canale, scaletta di S. Martino, salita dello Scorlazzino, via Sudorno, via S. Vigilio, vicolo Sottoripa; via Cavagnis, via Costantino Beltrami, ricongiungendosi al bivio delle Case Leidi.

(*Omissis*).

(3192)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 marzo 1967.

Norme per la profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 10 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 10 agosto 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 27 aprile 1966 supplemento ordinario;

Considerato che la peste suina africana, la cui presenza è stata segnalata nel continente africano e nella penisola iberica, può costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico nazionale;

Considerato che della predetta malattia è già stata resa obbligatoria la denuncia giusta quanto disposto dall'art. 2, lettera *n*) del citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1701;

Ritenuto opportuno disporre anche per detta malattia specifiche misure di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

Nei casi accertati di peste suina africana si adottano le norme contenute nel decreto ministeriale 20 luglio

1965 nonchè quelle previste dagli articoli 10, 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse.

Art. 2.

Gli Istituti, i Laboratori e le Facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 67 del vigente regolamento di polizia veterinaria possono avvalersi, per le ricerche inerenti alla diagnosi della peste suina africana, della consulenza dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

I rifiuti solidi urbani ed i residui alimentari di qualsiasi provenienza, destinati all'alimentazione dei suini, debbono essere sterilizzati o quanto meno sottoposti a nuova cottura.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3516)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 17 dello stesso mese, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Considerata l'attuale diffusione in Africa, in Asia e nell'U.R.S.S. dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Ritenuto necessario adottare urgenti e rigorose misure di polizia veterinaria atte a proteggere il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione nella Repubblica Italiana dall'Africa, dall'Asia, dall'U.R.S.S., dalla Turchia Europea, dalla Grecia e da Cipro:

a) dei ruminanti, dei suidi nonchè delle relative carni con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola e dei grassi fusi. Detto divieto è esteso ai quantitativi di carni inferiori a 5 chilogrammi e dirette a qualsiasi titolo nel territorio nazionale;

b) di tutti i prodotti ed avanzi di animali che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) degli altri animali che possano costituire pericolo di contagio indiretto;

d) del fieno, della paglia e degli altri materiali ed oggetti possibili veicoli di contagio.

Art. 2.

E' vietato il transito:

a) attraverso il territorio nazionale dei ruminanti, dei suidi e delle rispettive carni, escluse quelle sterilizzate in scatola ed i grassi fusi, nonchè degli altri animali possibili vettori di contagio provenienti dai Paesi di cui al precedente art. 1;

b) attraverso i Paesi colpiti dal presente divieto dei ruminanti, dei suidi e delle relative carni destinate in Italia.

Art. 3.

E' vietato lo scarico dei residui di carni delle provviste di bordo nonchè degli avanzi dei pasti già preparati dalle navi e dagli aerei provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'U.R.S.S., dalla Turchia Europea, dalla Grecia e da Cipro.

Ove ciò non sia possibile lo scarico dovrà essere autorizzato dal veterinario di porto o di aeroporto il quale impartirà di volta in volta le necessarie disposizioni per la distruzione, nell'ambito del porto o aeroporto, dei residui e degli avanzi medesimi esercitando la opportuna vigilanza sulle relative operazioni.

E' vietata l'utilizzazione dei residui e degli avanzi scaricati dalle navi e dagli aerei di qualsiasi altra provenienza a meno che non subiscano preventivamente un idoneo trattamento di sterilizzazione nell'ambito del porto o aeroporto.

Art. 4.

Nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti è vietato scaricare dai carri ferroviari, dalle navi, dagli aerei e da qualsiasi mezzo di trasporto gli animali ed i prodotti nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1 e provenienti dai Paesi di cui allo stesso articolo.

Il fieno e la paglia usati negli imballaggi dovranno essere convenientemente sterilizzati e scortati da apposito certificato sanitario dal quale risulti il procedimento di sterilizzazione impiegato; in caso contrario saranno distrutti mediante incenerimento secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.

Art. 5.

In deroga ai divieti stabiliti negli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza possono essere autorizzati eccezionalmente, su domanda degli interessati, l'importazione, il transito e lo scarico di animali vivi, di carni, di prodotti e di avanzi animali provenienti da territori dei Paesi indicati nell'art. 1 indenni da afta epizootica da virus di tipi esotici, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che di volta in volta saranno dettate.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 5 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 17 dello stesso mese è abrogata.

Art. 7.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3528)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Brusciano (Napoli).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1966 è stato sciolto il Consiglio comunale di Brusciano ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dottor Roberto Amato;

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la revisione dei tributi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Inoltre essendo stato il Consiglio comunale di Brusciano sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di doversi avvalere della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria fino ad un anno dalla data del decreto presidenziale anzicitato;

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del predetto art. 103, richiamata in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 6 marzo 1967

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1966 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Brusciano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Roberto Amato;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Considerato che, essendo stato il predetto Consiglio comunale sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria può essere prorogata fino ad un anno;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Brusciano, affidata al direttore di sezione dott. Roberto Amato, con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per un anno a decorrere dal 5 dicembre 1966, data del citato decreto presidenziale.

Napoli, addì 6 marzo 1967

Il prefetto: BILANCIA

(3194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa agricola «A.C.L.I. - Achille Grandi», con sede in Eboli (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1967 il dott. Gennaro Finamore è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa agricola «A.C.L.I. - Achille Grandi», con sede in Eboli (Salerno), per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, in sostituzione del dott. Salvatore De Vivo, dimissionario.

(3210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Venafro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.245.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3388)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.917.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3389)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.146.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3390)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3391)

Autorizzazione al comune di Esterzili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Esterzili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3392)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3393)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3394)

Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3395)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Quadri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3396)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.644.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3397)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1967, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.767.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3398)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.521.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3399)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.699.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.992.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3400)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.428.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.044.672 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.094.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3408)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.986.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3409)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.941.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3410)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.497.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.696.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3411)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.892.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3412)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1030 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta DE RISO Augusto fu Riccardo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 5.782.018, (lire cinquemilionisettecentottantaduemiladiciotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.685.000, già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 2161/65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	11	—	Pascolo	I	1.77.90	177,90	340	60.486
55	12	—	Seminativo irriguo	IV	12.79.00	2.685,90	360	966.924
55	13	—	Pascolo	I	7.36.80	736,80	340	250.512
55	14	—	Seminativo irriguo	IV	9.70.10	2.037,21	360	733.396
55	9	—	Seminativo	III	54.16.80	7.041,84	300	2.112.552
55	10	—	Pascolo	V	0.97.00	14,56	405	5.897
55	7	—	Id.	I	12.08.00	1.208,00	340	410.720
54	14	—	Id.	III	50.71.50	1.825,76	385	702.918
54	27	—	Bosco ceduo	IV	10.46.40	365,78		538.613
			TOTALI . . .		160.03.50	16.093,75		5.782.018

(2098)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e 22 dicembre 1932, n. 1728, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio indetto con decreto 26 marzo 1966, è costituita nel modo seguente:

Laporta dott. Errico, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

De Andreis dott. Augusto, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Loasses dott. Aldo, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Natale dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di ispettore superiore nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Ravà prof. Tito, insegnante di materie giuridiche nella Università di Perugia, membro effettivo;

Mazzone prof. Rosario, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Roma, membro supplente;

Armati dott. Renato, notaio e Gandolfo dott. Diego, notaio, membri effettivi;

Massacci dott. Alessandro, notaio e Capasso dott. Raffaello, notaio, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Talone dott. Emilio, Moltoni dott. Mario, Velardi dott. Francesco, Dinacci dott. Ugo, D'Ovidio dott. Pietro e Sciuto dott. Carmelo, magistrati di Tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Maccarelli Armando, Lavecchia Nicola e Pucci Giuseppe, cancellieri capo di Tribunale;

Fava Giuseppe, cancelliere capo di Pretura;

Botti Sergio, cancelliere di 1ª classe;

Politi dott. Salvatore, cancelliere di 2ª classe.

La spesa presunta di L. 3.000.000 graverà sul cap. 1051 e cioè: L. 2.000.000 sull'art. 3 e L. 1.000.000 sull'art. 8.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 310

(3490)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota n. 1381 del 9 febbraio 1967 del presidente della Commissione presso la Corte di appello di Roma, con la quale si informa che il prof. Francesco Bartolomei, componente effettivo della stessa, ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni universitari e familiari, e si chiede di provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il prof. Carmine Punzi, libero docente di procedura civile presso l'Università degli studi di Palermo, residente a Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Roma, in sostituzione del prof. Franco Bartolomei.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 314

(3482)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare.

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) di avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10

visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro chè abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni;

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato, dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali).

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1967
Registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 49

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . .	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno;
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno;
c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale;
b) Società internazionale generale e particolare;
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi;
b) Organi di funzione;
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi;
b) Elementi accessori;
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª:
a) Atto illecito internazionale, concetto;
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale;
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:
a) Trattative tra le parti;
b) Trattative per intromissione di terzi;
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza;
b) Il Consiglio economico e sociale;
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione;
b) Competenza;
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:
a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:
a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:
a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:
a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:
a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:
a) Le tasse - Formazione delle tariffe.
b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:
a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:
a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro Servizio del portafoglio Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali). — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale n. del*

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3328)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio dell'Università degli studi di Roma.

IL RETTORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327;

Visto che, ai sensi delle predette leggi, per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio, sono da destinarsi, — sullo stanziamento di L. 552.360.000, disposto sulle leggi stralcio del Piano della scuola (5 marzo 1961, n. 158 e 26 gennaio 1962, n. 17) — L. 11.050.000;

Considerato che è necessario bandire, tra artisti italiani, un Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche, destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio dell'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando di concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il rettore: MARTINO

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la

ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio.

Decrizione delle opere

Opera 1): Un gruppo in bronzo dell'altezza di cm. 120-140 ispirato al seguente tema:

Dall'incontro tra medicina e diritto « nasce » la medicina legale che non è un « miscuglio » di nozioni mediche e di nozioni giuridiche, ma un « composto nuovo », una scienza novella: centro operante e creativo di fusione del pensiero medico e del pensiero giuridico. Si richiede un bozzetto di grandezza 1/3 dal vero.

Opera 2): n. 16 candelieri in bronzo per le sale veglia delle Cappellette dell'Obitorio dell'altezza di cm. 120 istoriati o comunque decorati.

Si richiede un modello dal vero di qualsiasi materia.

Opera 3): n. 4 cancelli in bronzo lavorato per le sale veglia delle Cappellette, collocati in opera, delle dimensioni di circa mt. 2,65 x 1,65, con ossatura metallica montata su perni, a 4 spartiti, con le facce prospicienti la Cappella lavorata con motivi ornamentali in metallo piatto da mm. 25 x 2 e le facce prospicienti l'interno delle Cappellette rivestite con vetro finto granito (vedi disegno indicativo).

Si richiedono un disegno nel rapporto di 1 a 10 e un disegno particolare al vero.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare quanto richiesto nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Per ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio dell'Università di Roma » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente renumerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Roma (Sezione tecnica) entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Nella eventualità di parità di voto quello del presidente ha la prevalenza.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elaborati, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1) Gruppo in bronzo dell'altezza di cm. 120-140 L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila);

Opera 2) N. 16 candelieri in bronzo dell'altezza di cm. 120 L. 2.400.000 (lire duemilioniquattrocentomila);

Opera 3) N. 4 cancelli in bronzo lavorato L. 4.150.000 (lire quattromilionicentocinquantamila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a queste come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dell'Università.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio tecnico di questa Università, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3292)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i Compartimenti di sotto indicati:

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

Compartimento di Torino

Presidente:
Ferrua dott. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Todisco rag. Federico, revisore superiore di 1ª classe;
Trotti Nicola, revisore capo.

Segretario:
Pastorino Renato, coadiutore capo.

Compartimento di Milano

Presidente:
Torrente dott. Osvaldo, ispettore principale.

Membri:
Grossi Alberto, segretario capo;
Lunghi Giovanni, revisore capo.

Segretario:
Ceci Domenico, coadiutore capo.

Compartimento di Venezia

Presidente:
Robutti ing. Pier Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Pittarello geom. Romualdo, revisore superiore di 1ª classe;
Barisoni Giuseppe, revisore superiore a. r.;
Pizzin rag. Luciano, interprete principale aggiunto per la lingua tedesca.

Segretario:
Noto Francesco, coadiutore capo.

Compartimento di Genova

Presidente:
Tommasi ing. Vincenzo, ispettore capo.

Membri:
Fabrini Duilio, revisore superiore;
Bina Mario, coadiutore capo.

Segretario:
Scerra Francesco, segretario capo.

Compartimento di Firenze

Presidente:
Tuscano dott. Armando, ispettore capo.

Membri:
Dal Maso geom. Lorenzo, revisore superiore di 1ª classe;
Binarelli Ivio, segretario superiore.

Segretario:
Mannelli Ugo, coadiutore capo.

Compartimento di Roma

Presidente:
Inserillo ing. Giovanni, ispettore capo.

Membri:
Rea Silvio, revisore capo;
Ignacchiti Nicola, revisore capo.

Segretario:
Leone rag. Romeo, segretario capo.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il direttore generale: FIENGA

(3375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elevazione dei posti e proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori - specializzazioni in agrumicoltura e in difesa del suolo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 22 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in agrumicoltura (un posto) ed in difesa del suolo (un posto);

Considerate la disponibilità di posti nel ruolo predetto e la necessità di assegnare un altro posto alla specializzazione in agrumicoltura ed altri tre posti alla specializzazione in difesa del suolo;

Considerato che la Commissione esaminatrice del concorso, costituita con decreto ministeriale 2 gennaio 1967, non ha ancora proceduto ad alcun atto del concorso;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 27 gennaio 1966 indicato nelle premesse sono elevati a sei, di cui due per la specializzazione in agrumicoltura e quattro per la specializzazione in difesa del suolo.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è riaperto di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Rimangono valide le domande prodotte entro il termine precedente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 222

(3197)

MINISTERO DEL BILANCIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, che autorizza fino al 30 aprile 1967 l'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966, con il quale è stato indetto un concorso a venticinque premi-acquisto di L. 400.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice prevista all'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1966 indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato.

Componenti:

Caffè prof. Federico, dell'Università degli studi di Roma;
Parravicini prof. Giannino, dell'Università degli studi di Firenze;
Capaccioli prof. Enzo, dell'Università degli studi di Pisa;
Bisogni dott. Giovanni, direttore Ragioneria centrale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esplétate dal dott. Giuseppe Bruno, cancelliere di 1ª classe, del Ministero di grazia e giustizia, addetto a questo Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1091 art. 2 per l'esercizio 1967, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1967
Registro n. 6 *Bilancio, foglio n.* 37

(3290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4996 in data 1° settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1273 del 15 marzo 1965 per quattro posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4997 del 1° settembre 1966, con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche di Cantù (2ª), Turate, Cabiate e della condotta medica consorziale di Castello e Colle Brianza;

Atteso che il dott. Arcellaschi Aldo e Venuti Vittorio hanno rinunciato rispettivamente il primo alla condotta medica di Turate e il secondo alla condotta medica consorziale di Castello e Colle Brianza;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Venuti Vittorio: Turate;
2) D'Elia Pietro: Consorzio Castello-Colle Brianza.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 marzo 1967

Il medico provinciale: LUPI

(3352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9363 del 6 dicembre 1965, integrato con decreto n. 388 del 5 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della prima condotta ostetrica del comune di Vallelunga Pratameno, vacante al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 4980, in data 18 giugno 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 4980 del 18 giugno 1966, con cui è stato provveduto all'ammissione delle candidate al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Spinella Giuseppina . . . . punti 65,000 su 120
2. Stuppia Maria . . . . . . » 64,000 »
3. Tranquillo Rosaria . . . . . » 63,800 »
4. Turrisi Rosaria . . . . . . » 49,150 »
5. Cascio Rosa . . . . » 46,986 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'Ufficio della Prefettura e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 18 marzo 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9363 del 6 dicembre 1965, integrato con decreto n. 388 del 5 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento della prima condotta ostetrica del comune di Vallelunga Pratameno, vacante al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Spinella Giuseppina, nata a Gioiosa Marea (Messina) il 2 gennaio 1934, risultata prima nella graduatoria del concorso di cui alle premesse del presente decreto, è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Vallelunga Pratameno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio della Prefettura e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 18 marzo 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

(3332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4060 del 20 luglio 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del Consorzio sanitario di Grottaminarda ed Uniti e di Greci ed Uniti;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei concorsi sanitari di cui in narrativa viene costituita nel modo che segue:

Presidente:
Coletta dott. Guido, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:
Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Sbrescia dott. Raffaele, direttore di sezione della prefettura di Avellino;
Petrilli prof. Fernando Luigi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;
Dossa prof. Guido, direttore della cattedra di clinica medica dell'Università di Napoli;
Pianese prof. Giuseppe, ufficiale sanitario di Avellino.

Segretario:
Del Giudice dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Roma e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 18 marzo 1967

Il medico provinciale: TANAS

(3316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Borgo San Martino; Carrega Ligure; Vignale Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Lavazza Luciano: Borgo San Martino;
2) Martinelli Leonardo: Vignale Monferrato;
3) De Bernardi Giovanni: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 18 marzo 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(3376)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 luglio 1966, n. 3293, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281; modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni della prefettura di Modena, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Modena e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Carotenuto dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Maniscalco dott. Egidio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Salvi dott. Giorgio, ispettore generale veterinario;
Montroni prof. Luigi, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren prof. Ennio, docente di ruolo di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Trenti prof. Ferdinando, veterinario condotto di Formigine.

Segretario:
Martino dott. Antonio, consigliere di seconda classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 17 marzo 1967

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(3333)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 312 in data 18 febbraio 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 1967 in data 1° ottobre 1965, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con la documentazione prescritta dall'avviso di concorso;

Visto il proprio decreto n. 426 in data 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1967, con il quale si fissava la sede della Commissione giudicatrice del concorso in Napoli, presso quel pubblico macello;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1263 in data 15 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 1° luglio 1966;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1964:

1. Colesanti Aldo . . . . . punti 78,386 su 120
2. Iovieno Alfonso . . . . . » 76,951 »
3. Pascarelli Francesco . . . . . » 75,420 »
4. Sgrillo Emilio . . . . . . » 72,535 »
5. Strianese Vincenzo . . . . . » 70,946 »
6. Bischetti Daniele . . . . . . » 69,363 »
7. Santarsiero Vito . . . . . . » 69,089 »
8. Capasso Rocco . . . . . . » 68,006 »
9. Poeta Mario . . . . » 67,970 »
10. Paladino Ettore . . . . . . » 67,803 »
11. Petti Luigi . . . . » 67,701 »
12. Carbonaro Mario . . . . . . » 66,035 »
13. Miranda Luigi . . . . . . » 65,841 »
14. Melone Fernando . . . . . . » 65,446 »
15. De Pascale Carlo . . . . . . » 64,718 »
16. Cariglia Filomeno . . . . . . » 63,845 »
17. D'Allocco Michele . . . . . » 61,942 »
18. Negri Vincenzo . . . . . . » 61,320 »
19. Trotta Salvatore . . . . . . » 59,160 »
20. De Crinito Antonio . . . . . » 58,438 »
21. Vecchione Fernando . . . . . » 57,179 »
22. Santoro Michele . . . . . . » 57 — »
23. Annunziata Arcangelo . . . . . » 55,388 »
24. Santoriello Silvio . . . . . » 54,806 »
25. Latini Alberto . . . . . . » 54,746 »
26. Russo Mariano . . . . . . » 53,800 »
27. Marchetti Luca . . . . . . » 53,640 »
28. Coronato Antonio . . . . . punti 53,510 su 120
29. Ferrari Giovanfrancesco . . . » 52,116 »
30. Goffredi Carlo . . . . . . » 47,640 »
31. Di Capua Catello . . . . . . » 47,570 »
32. D'Amato Edoardo . . . . . » 46,485 »
33. Lastoria Lino . . . . » 44,950 »
34. Tuzzolo Enrico . . . . . . » 44,600 »
35. Buono Ferruccio . . . . . . » 44 — »
36. Del Po Pietro . . . . . . » 43 — »
37. Buonocore Andrea . . . . . » 40,930 »
38. Bianchi Serafino . . . . . . » 40,920 »
39. Annarumma Giuseppe . . . . » 39,900 »
40. Patella Amodio Francesco . . . . » 39,355 »
41. Granata Crescenzo . . . . . » 39,350 »
42. Carbonaro Carmine . . . . . » 37,544 »
43. Muscolino Carmelo . . . . . . » 36 — »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Salerno, addì 15 marzo 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 312 in data 18 febbraio 1965, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1354 del 15 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Colesanti Aldo: Eboli;

2) Iovieno Alfonso: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Praiano, Positano, Ravello, Scala (consorzio);

3) Pascarelli Francesco: Valva, Colliano (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Salerno, addì 15 marzo 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(3277)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.